



Palazzo di Giustizia  
Piazzale Giustiniano, 7  
33170 Pordenone

## **REGOLAMENTO PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 N.9 E 29 LETT. O) LEGGE PROFESSIONALE (N. 47/2012)**

Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi:

dell'art. 13 n.9 Legge 247/2012 *“in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell'Isritto, può rilasciare un parere di congruità della pretesa dell'Avvocato in relazione all'opera prestata”*.

dell'art. 29 lett. O) Legge 247/2012 *“interviene, su richiesta anche di una sola parte nelle contestazioni insorte tra gli Isritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula”*.

### **PROCEDURA**

A seguito di istanza di parte, il Consiglio dell'Ordine, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, delibera di procedere al tentativo di conciliazione tra gli interessati.

La Segreteria invita l'Avvocato, a mezzo PEC, o l'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata A.R, a manifestare la propria adesione alla procedura entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della comunicazione.

La mancata risposta nel termine di dieci giorni verrà considerata come non adesione.

A seguito, invece, di adesione della parte non istante all'incontro conciliativo, viene nominata all'uopo dal Consiglio una commissione costituita da tre Consiglieri e fissata la data dell'incontro, che viene comunicata alle parti con le modalità di cui sopra.

All'incontro devono partecipare le parti e l'Avvocato **personalmente**.

Durante l'incontro per il tentativo di conciliazione, presieduto dal Consigliere più anziano, vengono sentite separatamente prima la parte



Palazzo di Giustizia  
Piazzale Giustiniano, 7  
33170 Pordenone

richiedente la conciliazione e poi l'altra; è redatto verbale sia dell'intervenuto accordo di conciliazione sia del mancato accordo.

Il verbale viene redatto e sottoscritto dai presenti in tre esemplari; a ciascuna parte viene consegnato un esemplare del medesimo.

Ove l'istanza di conciliazione riguardi la richiesta di pagamento della parcella da parte di un Iscritto

- di cui è già stata chiesta la liquidazione, il termine per l'emissione del parere di congruità relativo, rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione
- in prevenzione, in caso di mancato accordo e su richiesta dell'Iscritto può rilasciare parere di congruità.

Qualora sia raggiunto un accordo sui compensi, il verbale può essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia e ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della formula.

In casi sia raggiunto l'accordo l'Avvocato ritirerà l'istanza di liquidazione eventualmente presentata e non verrà rimborsata la somma di € 30,00 corrisposta a titolo di rimborso spese di segreteria.

Ove l'altra parte non aderisca al tentativo di conciliazione, la relativa procedura non ha ulteriore seguito ed il Consiglio dell'Ordine ne prende atto.

oooooooo

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera dell' 11 novembre 2019 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina "*amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone [www.ordineavvocatipordenone.it](http://www.ordineavvocatipordenone.it).